



Statuto di
ATAF S.p.A.

TITOLO I - Costituzione e scopo

Articolo 1 Denominazione

La Società e' denominata "A T A F S.p.A." .

Articolo 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Firenze.

Le eventuali variazioni all'indirizzo della sede nel Comune di cui al comma precedente dovranno essere comunicate dal Consiglio di Amministrazione ai soci, con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, entro 8 (otto) giorni dalla determinazione amministrativa di merito.

Potranno essere istituite o soppresse, nei modi previsti nel presente statuto, altre sedi, rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3 Durata

La durata della Società e' stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 Oggetto sociale

La Società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività del precedente "Consorzio Intercomunale Area Fiorentina - ATAF" ed ha per oggetto, senza limiti territoriali, in proprio o per conto terzi, sia direttamente sia mediamente, la gestione del trasporto pubblico di persone, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative.

Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

- attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;
- attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;
- manutenzione e riparazione di autoveicoli e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali;

- attività concernenti depositi, officine e la relativa - - - impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli;
 - sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
 - realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità;
- tutte le altre infrastrutture, tecnologie, e servizi comunque correlati alla mobilità.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può svolgere tutte le attività economiche e compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'Articolo 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'Articolo 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può inoltre:

- costituire altre Società destinate alla gestione di segmenti funzionali e/o complementari alla gestione complessiva della Società medesima, promuoverne la costituzione e parteciparvi;
- procedere alla definizione e stipula di accordi di collaborazione con i soggetti operanti nel campo della mobilità e che comunque svolgono attività di interesse per la Società, in riferimento al proprio scopo sociale;
- procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti e invenzioni connessi con il proprio scopo sociale;
- procedere all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni e interessenze in altre Società quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
- partecipare a gare di appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazione temporanee d'impresa, anche per l'acquisizione di servizi da esercire al di fuori del territorio e della competenza dei propri soci pubblici, e comunque nel rispetto della normativa vigente e dell'oggetto sociale, ivi comprese le forniture di consulenze tecniche e amministrative.

TITOLO II Capitale - Soci - Azioni

Articolo 5 Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 14.202.894,00
(quattordicimilioniduecentoduemilaottocentonovantaquattro virgola zero zero)
suddiviso in numero 4.245.698
(quattromilioniduecentoquarantacinquemilaseicentonovantotto)

azioni, così ripartite:

a) quanto a numero 3.741.400

(tremilionisettecentoquarantunomilaquattrocento) quali azioni ordinarie;

b) quanto a numero 504.298 (cinquecentoquattromiladuecentonovantotto)

quali azioni correlate ai risultati della partecipazione detenuta dalla Società nella "TRAM DI FIRENZE S.p.A." con sede legale in Firenze, codice fiscale n. 05529970484, ex Articolo 2.350 comma secondo del Codice Civile e riservate al Comune di Firenze. A) Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

Il capitale sociale sarà costituito da denaro o da beni in natura o da crediti nei modi e nelle forme di legge in particolare dell'Articolo 2.342 del Codice Civile.

La Società potrà emettere delle categorie speciali di azioni determinando, con successive modificazioni dello Statuto, il contenuto delle azioni, indicando quali diritti patrimoniali attribuire ai proprietari, quali diritti amministrativi attribuire ai titolari.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

La Società per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere inoltre azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione, secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge.

La Società potrà altresì emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto della normativa vigente.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

La qualità di socio impegna lo stesso a non disporre delle azioni mediante trasferimento a terzi nei cinque anni successivi alla loro acquisizione. La presente norma non si applica nel caso in cui le azioni siano offerte in vendita a soggetti che abbiano acquisito la qualità di socio da oltre cinque anni. Si applicano alla presente norma le procedure di cui ai successivi commi 15 e 16.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

In sede di aumento di capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine di quattro mesi dalla pubblicazione dell'offerta

Fermo restando i casi previsti dalla legge, quando l'interesse della Società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'Articolo 2.441 del Codice Civile.

Gli azionisti avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'Articolo 2.441 Codice Civile, comma 3.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà previamente, mediante raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci specificando il nome del terzo o dei terzi disponibili all'acquisto e le relative condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 4 (quattro) mesi dal ricevimento della comunicazione debbono manifestare per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione. La prelazione deve essere esercitata in proporzione alle azioni possedute.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti.

B) Con riferimento alle azioni correlate come sopra riservate al Comune di Firenze di cui al precedente comma 1, lettera b), ai sensi dell'articolo 2.350 comma secondo del Codice Civile, i costi e ricavi imputabili al settore - ovvero la partecipazione detenuta dalla Società nella "TRAM DI FIRENZE S.p.A." con sede legale in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 10, codice fiscale 05529970484 - sono:

- a) dividendi distribuiti ad "ATAF S.p.A." dalla "TRAM DI FIRENZE S.p.A.";
- b) svalutazione della partecipazione di "ATAF S.p.A." nella "TRAM DI FIRENZE S.p.A." rispetto al valore di carico nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto di quanto disposto dai Principi Contabili in materia;
- c) plusvalenze originate dalla vendita della partecipazione di "ATAF S.p.A." in "TRAM DI FIRENZE S.p.A." o derivante dalla liquidazione della medesima Società;
- d) minusvalenze originate dalla vendita della partecipazione di "ATAF S.p.A." in "TRAM DI FIRENZE S.p.A." o derivante dalla liquidazione della medesima Società;
- e) i costi e ricavi imputabili all'investimento di "ATAF S.p.A." in "TRAM DI FIRENZE S.p.A.", come sopra individuati, sono oggetto di rendiconto per categoria omogenea, in modo tale da fornire chiaramente tutti gli elementi analitici che compongono il calcolo. Il rendiconto deve porsi in essere con riferimento ad ogni esercizio sociale ed entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio da sottoporre alla approvazione della Assemblea. Tutti i menzionati componenti di reddito, positivi e negativi, sono valutati al netto del relativo impatto fiscale;
- f) nel caso di vendita, totale o parziale, da parte di "ATAF S.p.A." della sua partecipazione in "TRAM DI FIRENZE S.p.A." e' attribuito ai titolari delle azioni correlate il netto ricavo della vendita, così come, nel caso di liquidazione, il netto incassato per la medesima partecipazione. Uguali diritti spettano ai titolari delle azioni correlate nel caso di liquidazione di "ATAF S.p.A."

Con ciò verrà ad estinguersi la partecipazione correlata di cui detti ammontari costituiranno l'importo di liquidazione;

g) non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni correlate se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Società. Le azioni correlate sono altresì postergate nelle eventuali perdite della Società, nel senso che concorrono alla copertura delle perdite solo dopo i titolari delle azioni ordinarie. In caso pertanto di riduzione del capitale sociale, sia volontaria che per perdite ai sensi dell'articolo 2.446 del Codice Civile, sarà prima ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie, fino al loro esaurimento, e solo successivamente sarà ridotto il capitale sociale rappresentato dalle azioni correlate;

h) le azioni correlate di cui sopra danno diritto di voto limitatamente alle deliberazioni assembleari che concernono la partecipazione della Società nella "TRAM DI FIRENZE S.p.A.".

La titolarità di "azioni correlate" dà luogo alla facoltà di convocare e svolgere assemblee speciali nei termini, modi e scopi dettati dall'Articolo 2376 del Codice Civile.

Articolo 6 Rapporti con i soci pubblici

I rapporti tra ATAF S.p.A. e gli Enti locali soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di pubblico trasporto e degli altri servizi rientranti nell'oggetto sociale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto, da contratti di servizio e comunque da appositi strumenti convenzionali.

TITOLO III - Organi della Società

Articolo 7 Organi della Società

Sono Organi della società:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione -Il Presidente
- Il Collegio Sindacale.

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni assembleari legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato e quelli che hanno depositato nel termine

stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione a norma di legge mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita, quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno nonché nei casi previsti dalla legge in materia.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere altresì convocata con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o da altra persona delegata dal Consiglio stesso; in difetto di ciò l'Assemblea procede preliminarmente alla elezione del proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti, anche non Soci, il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ovvero quando e' ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non e' necessaria la nomina del segretario.

Articolo 9 Competenze e funzionamento dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria :

- approva il bilancio;
 - nomina il Consiglio di Amministrazione e, all'interno di esso, il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente e ne determina i compensi;
 - nomina il Collegio Sindacale e ne determina i compensi;
 - nomina il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
 - delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- autorizza la costituzione e la partecipazione a società di capitali la cui attività sia riconducibile all'oggetto sociale di ATAF S.p.A. e sempre che tale partecipazione sia strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;
- delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto in Assemblea.

Articolo 10 Competenze e funzionamento dell' Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto salvo quanto previsto dall'Articolo 12 del presente statuto;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia a questa riservata dalla legge.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ma con l'espressione favorevole di voto di almeno tre Soci, fermi i quorum particolari previsti espressamente dalla legge.

Articolo 11 Patti parasociali

Nel caso in cui, utilizzando la possibilità offerta e regolata dall'Articolo 2341 bis del Codice Civile, parte dei Soci, fino alla loro totalità, abbiano contratto o contraessero fra loro patti destinati a determinarne l'omogeneità di voto nelle Assemblee della società, dovranno comunicarne l'esistenza ed il contenuto alla società ed all'Assemblea dei Soci; detti patti sarebbero comunque privi di effetto nei confronti della società medesima, salvo i voti effettivamente

espressi in Assemblea secondo le norme del Codice Civile e del presente Statuto.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri incluso il Presidente.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società previsti dalla Legge e dal presente statuto.

In particolare:

- deliberare in ordine alle operazioni disciplinate dagli artt. 2505 e 2505 bis e 2506 ter ultimo comma del Codice Civile;
- istituire e sopprimere sedi secondarie;
- attribuire la rappresentanza sociale a determinati amministratori;
- deliberare la riduzione del capitale per recesso del socio;
- deliberare gli adeguamenti statutari a disposizioni normative;
- trasferire la sede sociale entro i confini nazionali.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa ed in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva la struttura operativa e gestionale della Società e, in funzione di essa, può attribuire deleghe, procure e incarichi al proprio interno, stabilendone i contenuti, la disciplina, la durata e la remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può assegnare procure e incarichi, anche al di fuori di esso, determinandone tramite regolari contratti attribuzioni, durata e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, qualora lo ritenga necessario, può nominare il Direttore Generale ed i Dirigenti, determinando, tramite regolari contratti, attribuzioni, durata e compensi dei relativi incarichi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto

nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'ipotesi in cui vengano a mancare, nel corso dell'esercizio, uno o più amministratori e' regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 13 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed a lui compete la firma sociale.

Nei casi di assenza o impedimento detta rappresentanza spetta al Vice Presidente, ove nominato o al consigliere più anziano.

Il Presidente indica la disciplina per la corretta esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e vigila sulla loro attuazione.

Il Presidente esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto nonché quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altra sede indicando data, luogo ed ora e l'ordine del giorno ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri, ovvero dei sindaci.

La convocazione deve essere inoltrata almeno sei giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata anche due giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica degli Organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Articolo 14 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati nel Collegio Sindacale i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'Articolo 2399, primo comma del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulle responsabilità di cui all'Articolo 2497 del Codice Civile, relative ad azioni volte ad interessi propri o di terzi ed in violazione dei principi di corretta gestione della Società, siano dette azioni

messe in atto dai Soci verso la Società e della Società verso le altre Società nei confronti delle quali eserciti attività di direzione e coordinamento.
Il compenso dei Sindaci e' determinato dall'Assemblea.

Articolo 15 Controllo contabile

Ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'Articolo 2426 del Codice Civile per la valutazione del patrimonio sociale, sono attribuite ad una Società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'Articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136.

Il conferimento dell'incarico e' deliberato dall'Assemblea, che dovrà essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, successivamente, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

L'incarico non può essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità quali quelle previste al primo comma dell'Articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione, il bilancio ed il conto economico della Società dovrà essere trasmesso alla Società di revisione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che dovrà discuterlo.

L'Assemblea della Società provvederà periodicamente alla rotazione nell'incarico di revisione di Società diverse.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano od anche quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'Articolo 2399, primo comma del Codice Civile.

TITOLO IV Bilancio - Disposizioni conclusive

Articolo 16 Esercizio e Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il primo Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro il mese antecedente alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del budget economico-

finanziario valido per l'esercizio successivo e lo sottopone alla approvazione della Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 17 Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone attribuzioni, poteri e compensi ferma restando l'osservanza delle inderogabili norme di legge.

Per qualunque controversia insorgesse tra i soci, e tra questi e la Società, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 18 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Regionale della regione ove ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società, Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti in via irrevocabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.